

# COVID-19: vademecum di tutela del lavoratore dal rischio biologico virale

## Premessa

- **Obbligo per tutte le aziende di valutare il rischio biologico virale covid19 e di consegnare dpi ai lavoratori esposti**

- **Col divieto di spostamento il lavoratore è esposto ad uno specifico rischio professionale, a differenza della popolazione generale obbligata a stare a casa**

Col divieto di spostamento per la popolazione generale, e viceversa l'autorizzazione per chi ha invece comprovate ragioni lavorative per muoversi, il rischio da esposizione virale coronavirus è diventato un rischio professionale per tutti i lavoratori.

Col [DPCM 9 marzo 2020](#), che ha esteso a tutto il territorio italiano la normativa relativa alle zone controllate (ex zone rosse), non vi è più il minimo dubbio che chi lavora ha ora un rischio aggiuntivo e maggiorato rispetto alla popolazione non lavorativa di fatto obbligata a restare a casa se non ha giustificati motivi dettati da oggettive necessità di spostamento. Che si riducono ad attività di durata limitata, non molte ore continuative con rischio di contagio. E dunque obbligatorio valutare nel DVR il rischio biologico virale da coronavirus per tutte le attività lavorative. E dare DPI ai lavoratori.

## 1. Comunicazione specifica del datore di lavoro sul rischio agenti biologici virali ad ogni lavoratore, e agli RLS, e misure di prevenzione e protezione adottate

Per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti i lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266-286 del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro) e, a maggior ragione, affinché il lavoratore possa auto-dichiarare a ragion veduta, senza essere passibile di falsa dichiarazione, l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" DPCM 8 marzo 2020) che lo costringe a muoversi qualunque parte del territorio italiano, oggi tutto "area a contenimento rafforzato" di cui al DPCM 9.3.3020 e alla direttiva del Ministero degli interni del 9.3.2020, il datore di lavoro dovrebbe consegnare ad ogni lavoratore (e ogni lavoratore dovrebbe richiedere tale dichiarazione al suo datore di lavoro) una dichiarazione scritta nella quale affermi:

1. di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel [documento di valutazione dei rischi](#) presenti nell'ambiente di lavoro:
  - a. il rischio da agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili ecc.) **Il contatto fra gli operatori all'interno di un cantiere edile purtroppo resta possibile in tutti quei casi in cui i lavoratori devono cooperare per realizzare uno specifico intervento (esempio il manovale che passa il**

materiale al muratore o aiuta lo stesso a sostenere elementi pesanti e/o ingombranti da porre in opera) in questo caso difficilmente saremo in grado di garantire la corretta distanza fra le persone. Altre zone a rischio interazione sono gli ambienti destinati a mensa, spogliatoio ed i servizi igienici di cantiere. L'uso di mezzi di trasporto sia privati che aziendali si potrebbero verificare utilizzi promiscui da evitare in questo periodo di pandemia conclamata. L'utilizzo dei comuni dpi quali guanti, mascherine antipolvere, occhiali e/o visiere così come la corretta applicazione delle precauzioni previste dai DPCM degli ultimi giorni consentono di ridurre il livello di esposizione al potenziale virus.

- b. e di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale; verificare la dotazione dei dpi consegnati al personale, in edilizia sono necessari guanti da lavoro, maschere antipolvere (se dobbiamo approvvigionarle di nuove preferire maschere FFP2 o FFP3), scarpe antinfortunistiche, indumenti da lavoro, occhiali protettivi contro la proiezione di schegge, visiere, cuffie, inserti auricolari, elmetto; tutti da utilizzare in funzione della valutazione dei rischi della singola lavorazione. L'utilizzo dei DPI è obbligatorio ma in particolare, in questo momento storico, il corretto uso dei DPI può costituire presidio utile contro la diffusione del virus. Ricordo che i dpi sono di utilizzo personale: non devono essere condivisi.
2. di avere adottato in azienda misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc. Nei cantieri potranno svolgersi lavorazioni che consentano di osservare i comportamenti riassunti nel decalogo del DPCM, si dovranno evitare sovrapposizioni fra le lavorazioni alternando le ditte operanti in cantiere; l'utilizzo dei locali igienico assistenziali deve essere regolamentato in modo che all'interno di ciascun locale non sia presente più di una persona alla volta, i pasti dovranno essere consumati all'esterno, i wc dovranno essere sanificati frequentemente. Sui mezzi aziendali che prevedono meno di 4 posti è fatto divieto di utilizzo a più di una persona, Sui mezzi aziendali da 4 o più posti è consentito l'utilizzo da parte di due persone purché sedute in postazioni distanti oltre 1 metro e comunque per brevi tragitti (15 minuti).
3. che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).
4. che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).

5. indicazione di eventuali misure tecniche di controllo agli accessi (termoscan ecc.) eventualmente adottate. Al momento non è possibile adottare per l'accesso al cantiere misure di questo tipo, dobbiamo sensibilizzare tutto il personale in maniera che adotti misure di autocontrollo.

Nei cantieri mobili e temporanei una tale comunicazione, nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, è ipotizzabile anche a carico del Committente, per il tramite del CSE (coordinatore per la sicurezza). Trovate le indicazioni specifiche del CSE nelle parti in corsivo sottolineate del documento.

## **2. Rispetto rigoroso delle misure di igiene**

Il singolo lavoratore deve rispettare, ed esigere dal datore di lavoro, che siano rispettate, le seguenti misure igienico sanitarie indicate dalla comunità scientifica:

- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

## **3. Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina**

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, "invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra". Lo spiega l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un videotutorial pubblicato sul [suo sito web](#).

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone
2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina
3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone
4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso
5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

#### 4. Facsimile di Informativa per la prevenzione di possibili contagi

In ottemperanza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, delle autorità regionali/provinciali e in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 18, 19 e 20 del [D. Lgs. 81/2008](#) a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti, tutti i dipendenti e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'Azienda/Ente, devono segnalare all'Autorità sanitaria competente se, nel periodo a partire dal 14 febbraio 2020 e anche in assenza di sintomi hanno avuto contatti con casi positivi o con persone provenienti dalle zone indicate nella normativa.

La segnalazione va fatta chiamando il numero verde regionale di seguito indicato:

**Toscana: 800 55 60 60**

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b [DPCM 8.3.2020](#)).

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (art. 1 c. 1 lett. b [DPCM 8.3.2020](#)).

#### 5. Obblighi del datore di lavoro e diritto di autotutela e D. Lgs. n. 81/2008

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 (rischio di esposizione non intenzionale ad agenti biologici virali) evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro: ...

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; ...

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

## **COVID-19: indicazioni per aziende, datori di lavoro e lavoratori**

L'Azienda sanitaria di Bologna fornisce le prime indicazioni per le aziende ai fini dell'adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro. Le indicazioni per alcune categorie di lavoratori.

Bologna, 12 Mar – In una situazione come quella attuale in materia di COVID-19, in cui si assiste “ad una proliferazione incontrollata di informazioni” non sempre accurate – proliferazione di informazioni che l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiama, in un suo technical focus, “infodemia” – il compito più importante ed utile del datore di lavoro “si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:

- sui percorsi ufficiali individuati dalle istituzioni nei casi specifici”;
- “sull'adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione;
- sulle misure igieniche adottate dall'azienda;
- sull'eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del DVR nella parte che riguarda il rischio biologico”.

E in tale scenario “è senz’altro fondamentale il coinvolgimento del **Medico Competente** aziendale, in quanto professionista qualificato a veicolare nel modo migliore tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col datore di lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda e per l’aggiornamento del DVR, ove ciò si renda necessario”.

A ricordare in questi termini uno dei più importanti compiti del datore di lavoro durante l’emergenza relativa al [nuovo coronavirus](#) è un documento del servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ [Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna](#), dal titolo: **“Prime indicazioni per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro”** che presentiamo nella versione del 6 marzo 2020. Un documento che fornisce molte misure e indicazioni pratiche per datori di lavoro e lavoratori in relazione alla prevenzione del contagio da [COVID-19](#).

## Le misure che deve adottare il datore di lavoro

Riportiamo innanzitutto alcune **misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro**:

- Attuazione delle **misure di distanziamento sociale**: privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto; alternativamente tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali al fine di garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza tra di loro di almeno 1 metro; adozione di home working ove possibile;
- Utilizzo delle risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica;
- Posticipo di tutti i viaggi non strettamente indispensabili in Cina; per le **trasferte** in altre destinazioni, vista la situazione in continua evoluzione, consultare sempre i siti istituzionali (ECDC, Ministero della Salute, Viaggiare Sicuri - Unità di crisi della Farnesina);
- Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul [lavaggio delle mani](#);
- Incrementare la frequenza della **pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi**: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1%;
- Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi.

## Le misure generali per i lavoratori e l'uso della mascherina

Ci soffermiamo poi, sempre con riferimento al contenuto del documento dell'Ausl di Bologna, sulle **misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori**, un “pacchetto di misure comportamentali universali finalizzate alla prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria, la cui adozione è raccomandata sia per la popolazione generale che per i lavoratori:

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta.
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo una distanza di almeno 1 metro;
- Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate;
- Starnutire o tossire in un fazzoletto o contro il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche”.

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta anche le misure da adottarsi da parte dei lavoratori definiti come “**contatti stretti**”, cioè che hanno avuto – secondo le definizioni indicate nel documento e nelle normative - contatti con casi sospetti o confermati di [COVID-19](#).

Riprendiamo dal documento anche le **indicazioni relative all'utilizzo di mascherine**.

Si indica che le mascherine chirurgiche “non sono considerati dispositivi di protezione individuali (DPI) ma sono utili a limitare la contaminazione da parte di una persona con sintomi respiratori (tosse, starnuti, ...); i DPI delle vie respiratorie (FFP2, FFP3) sono indicati per gli [operatori sanitari](#) che assistono a stretto contatto persone con sintomi respiratori di casi sospetti o accertati. A oggi non ne è previsto l'uso per altri operatori sanitari e non sono utili né raccomandati come protezione personale per la popolazione generale”.

## COSA SI INTENDE PER “STRETTO CONTATTO”?

Come primo aspetto è importante comprendere cosa si intenda per “stretto contatto”, tenendo presente che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.

Si riportano i criteri per stabilire il concetto di stretto ad alto rischio di esposizione (Fonte [Circolare Ministero della Salute 27 febbraio 2020](#)):

- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).



# FAQ - QUALI MISURE POSSONO ESSERE ADOTTATE DAI DATORI DI LAVORO?

## Valutazione dei rischi e sua documentazione

La circolare di Regione Veneto precisa che non è necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell'azienda.

È utile che l'azienda rediga un piano di intervento o una procedura interna per la gestione dei "casi specifici" (sotto riportati).

## Misure di contenimento del contagio

Per limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si suggeriscono le seguenti misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):

- favorire la modalità del lavoro a distanza (secondo quanto stabilito dal DPCM 1 marzo 2020 per quanto riguarda il "lavoro agile");
- evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il "**criterio di distanza droplet**" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
- regolamentare l'accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti)

## Misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, individua misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:

- evitare contatti stretti (come definiti nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020) con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
- sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni